

UFF. ASSUNZIONI  
RAMO R.C. DIVERSIPOLIZZA 105/2013/07/6079998  
Appendice : SEDICI

Contraente: COLLEGIO PROVINCIALE GENOVA IPASVI

Con la presente appendice che forma parte integrante del contratto si da atto e si prende nota che, in seguito all'entrata in vigore della LEGGE 24/2017, si apportano le seguenti variazioni alla polizza:

L'art.4.4 **Efficacia della garanzia nel tempo** e l'art. 4.5 **Termine della garanzia**, sono integralmente annullati e sostituiti dai seguenti:

**EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL TEMPO****a) Inizio della garanzia**

Fermo il disposto dell'art.1901 del Codice Civile (mancato pagamento dei premi), la presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata sulla scheda di polizza ma non antecedentemente a dieci anni da tale data. Tuttavia, se l'Assicurato aveva stipulato, con la Società e per il medesimo rischio, una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite dalla presente senza soluzione di continuità, il contratto è operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella di cui al precedente paragrafo (dieci anni), ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta e sempre che il sinistro e colui che l'ha causato rientrino nell'ambito della vigente polizza.

**b) Termine della garanzia**

Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sulla scheda di polizza e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per sinistro, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamento colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.

**c) Cessazione dell'attività – ultrattività decennale**

In caso di cessazione definitiva dell'attività, della quale l'Assicurato si impegna a dare comunicazione alla Società entro 60 giorni dalla stessa, la garanzia resta automaticamente operante per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza e denunciati alla Società nei successivi dieci anni, senza pagamento di ulteriori premi.

In tal caso deve essere perfezionato apposito atto contrattuale di presa d'atto della cessazione dell'attività e della corrispondente data in cui si è verificata.

Con tale atto è prorogata la scadenza contrattuale della presente polizza di dieci anni dalla data di cessazione dell'attività e la garanzia resta operante alle medesime condizioni contrattuali. Il massimale indicato sulla scheda di polizza rappresenta la massima esposizione della Società, per l'intero decennio di ultrattività, indipendentemente dal numero di sinistri. Al termine del periodo di proroga la garanzia cessa automaticamente senza obblighi di comunicazioni tra le parti.

Durante tale periodo di ultrattività la Società non può esercitare la facoltà di recesso come prevista all'art.1.6 "recesso del contratto".

In caso di decesso dell'Assicurato la garanzia si intende prestata a favore degli eredi del medesimo.

IL CONTRAENTE

ITALIANA ASSICURAZIONI  
Agenzia BUZZI SAS

Redatta in tre esemplari in Genova il 13 Novembre 2017